SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corte suprema di cassazione

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Autorità di bacino del Fiume Po

Università telematica internazionale Unitel di Milano

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 aprile 2010, n. **52**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 2010, N. 10

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2010):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 12 febbraio 2010.

Assegnato alla 2ª commissione permanente (GIUSTIZIA), in sede referente, il 15 febbraio 2010 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 e 17 febbraio 2010.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 23 e 24 febbraio 2010; 3, 9, 11 e 16 marzo 2010.

Esaminato in aula il 2 marzo 2010 e approvato il 16 marzo 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3322):

Assegnato alla II commissione permanente (GIUSTIZIA), in sede referente, il 17 marzo 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 17 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2010.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 65.

10G0075

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. **220**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera *q)*, «S. Maria di Castellabate», e l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione e la regolamentazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell'11 luglio 2003;

Visto che il collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, convocata per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate », espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007;

Visto il parere sull’istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con nota protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta confermato dalla medesima Provincia in sede di Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla regione Campania con nota n. 2785/SP del 15 ottobre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 febbraio 2008;

Vista la nota dell’8 aprile 2008 protocollo UL/2008/3623 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma, 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 249

ALLEGATO

di cui all'art. 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SANTA MARIA DI CASTELLABATE"
(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le società, imprese, associazioni o circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
k) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
p) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
q) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
r) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
s) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
t) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 – *Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite*

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – *Zonazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 10 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende il seguente tratto di mare riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Tresino e Vallone Maroccia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
J1	40°	20'.	21	N	14°	56'.	84	E	(in costa)
J	40°	20'.	49	N	14°	56'.	32	E	
L	40°	19'.	49	N	14°	55'.	85	E	
L1	40°	19'.	10	N	14°	56'.	30	E	(in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Tresino, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
A1	40°	20'.	20	N	14°	57'.	15	E	(in costa)
A	40°	20'.	74	N	14°	56'.	55	E	
B	40°	20'.	74	N	14°	55'.	45	E	
T	40°	18'.	64	N	14°	54'.	93	E	
T1	40°	18'.	64	N	14°	56'.	75	E	(in costa)

b) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Torricella e Punta dell'Ogliastro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
P1	40°	15'.	83	N	14	55'.	45	E	(in costa)
P	40°	15'.	37	N	14	50'.	50	E	
Q	40°	13'.	79	N	14	50'.	50	E	
R	40°	13'.	79	N	14	54'.	05	E	
S	40°	12'.	94	N	14	55'.	01	E	
S1	40°	13'.	73	N	14	56'.	24	E	(in costa)

3. All'interno della zona B è individuata una sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
M1	40°	14'.	21	N	14°	55'.	07	E	(in costa)
M	40°	13'.	79	N	14°	54'.	54	E	
N	40°	13'.	34	N	14°	55'.	05	E	
N1	40°	13'.	81	N	14°	55'.	89	E	(in costa)

5. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - *Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta.
Zona B di riserva generale	a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;

Zona B di riserva generale	d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; i) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta; m) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.

	Nella sottozona, come individuata all'articolo 4, comma 4, sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), j), m). Inoltre, nel tratto di mare antistante la costa ovest dell'Isola di Licosa, al fine di tutelare le bioconcrezioni formate dal vermetide *Dendropoma petraeum*, il soggetto gestore individua un tratto di mare di 50 metri dalla costa in cui sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), d), j), m).
Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la navigazione a motore a velocità non superiore a dieci nodi, all'interno di un corridoio individuato dal soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva ed approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle unità navali in transito da e per il cantiere navale esistente in zona Punta dell'Inferno, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto; e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta. f) l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa l'autorizzazione del soggetto gestore.

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
   a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
   c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
3. In zona B e C è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

Punto	**Latitudine**	**Longitudine**
1	40° 16'. 14 N	14° 52'. 83 E
2	40° 13'. 12 N	14° 52'. 83 E
3	40° 16'. 14 N	14° 53'. 16 E
4	40° 13'. 12 N	14° 53'. 16 E

Art. 6 - *Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e

trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Articolo 9 – *Pubblicità*

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«Art. 36*(Aree marine di reperimento)*. — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis*)* Parco marino «Torre del Cerrano»;

ee-ter*)* Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;

ee-quater*)* Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.

— Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

— Il testo del comma 1, dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è il seguente:

«Art. 4 *(Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132.

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) —.

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis*)* atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter*)* atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:

«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.».

— Si riporta il testo dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

10G0066

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, per nove enti di ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera *c)* così come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso

dell'anno 2008, risorse pari all'importo indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009;

Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 2008;

Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2008, nonché il rispetto del limite di spesa del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive correnti, di cui si dà un quadro sintetico nella tabella allegata al presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;

Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;

Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, comma 90;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra;

Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente modalità di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per il biennio 2008-2009;

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;

Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni che, in ragione del combinato disposto dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e dell'art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009;

Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli Enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di stabilizzazione, all'assunzione a tempo indeterminato di personale per il numero delle unità e nel limite massimo della spesa a regime, espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in particolare dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244 del 2007.

3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2009 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio di ciascun Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 246

ALLEGATO

Assunzioni anno 2009, art. 1, comma 643, legge n. 296/2006 e art. 12, terzo comma, legge n. 31 del 2008

ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
ISTAT	122	3.747.145,37	3.758.537,91	180.432.000,00	144.345.600,00	132.000.000,00
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
CNR	247	8.937.839,70	8.965.136,00	848.960.773,00	679.168.618,40	360.748.185,00
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
CRA	42	1.685.522,90	1.686.100,85	126.324.933,42	101.059.946,74	81.190.015,55
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
Area Trieste	2	85.924,00	87.542,82	19.511.682,14	15.609.345,71	4.396.785,89
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
I.S.S.	59	2.756.343,00	2.769.066,51	121.410.825,63	97.128.660,50	93.042.055,93
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
INRAN	5	203.461,26	203.531,69	8.113.972,48	6.491.177,98	4.561.804,86
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
INAF	35	1.449.123,91	2.067.386,00	122.724.286,00	98.179.428,80	68.279.559,00
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
INFN	70	2.831.185,73	2.928.815,71	290.772.276,29	232.617.821,03	155.249.525,23
ENTE DI RICERCA	Totale unità	Totale onere annuo a regime	Risparmi per cessazioni 2008	entrate correnti 2008	80% entrate correnti	Spesa personale 2008
ENEA	167	6.477.953,15	6.627.567,00	271.359.183,00	217.087.346,40	180.674.000,00

10A04015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8 dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto, in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 0023379 del 27 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di euro 80.842.150,25, pari all'ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008;

Vista la nota n. 0024828 del 16 dicembre 2009 della Regione Autonoma della Sardegna, di integrazione della nota n. 0023379 del 27 novembre 2009;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 0023379 del 27 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, e all'Azienda Ospedaliera di Brotzu, all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di Sassari emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Sardegna correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, le strutture sanitarie sotto indicate della Regione Autonoma della Sardegna sono autorizzate ad utilizzare l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia;

Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro;

Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei;

Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano;

Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri;

Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia;

Azienda Ospedaliera di Brotzu;

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

10A04061

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8 dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per l'azienda sanitaria della regione Molise.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Molise con nota n. 17052 del 9 dicembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l'importo di Euro 6.350.687,80;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Molise n. 17052 del 9 dicembre 2009, riferita all'Azienda Sanitaria della Regione Molise, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Molise correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituto tesoriere;

Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per la struttura sanitaria della Regione Molise;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Azienda sanitaria della Regione Molise è autorizzata ad utilizzare l'importo di Euro 6.350.687,80 a valere sulle giacenze esistenti al 31dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

10A04062

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3863).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato d'emergenza in atto nel territorio del comune di Ostuni (BR), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella - Costa Merlata» e l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 12 marzo 2009;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010, n. 3844 del 29 gennaio 2010 e n. 3849 del 19 febbraio 2010 art. 1;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della Regione Molise dell'8 marzo 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3849 del 19 febbraio 2010, nonché la nota del Commissario delegato del 19 febbraio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 novembre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009 e la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 cosi come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, con cui il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è stato incaricato di assicurare la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonché l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini;

Vista la nota in data 11 marzo del 2010 con cui il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto di revocare il sopra citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, è assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 2.

1. A valere sulle somme già affluite sulla contabilità speciale n. 5261 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e destinate alla copertura finanziaria degli interventi in corso di realizzazione nell'ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, il coordinatore dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è autorizzato, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale, a trasferire le seguenti risorse:

quanto a euro 15.753.000,00 nella contabilità speciale n. 5335 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009;

quanto a euro 6.634.000,00 nella contabilità speciale n. 5332 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni per i lavori di restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria;

quanto a euro 34.180.000,00 nella contabilità speciale n. 5331 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni inerente al nuovo auditorium di Firenze.

2. Al fine di contenere le spese della struttura del Commissario delegato all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759, è aggiunto il seguente alinea: - decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 210.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per tutti gli interventi correlati alle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 dopo le parole «, n. 3514 del 26 aprile 2006» sono aggiunte le seguenti: «, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 9,».

Art. 4.

1. Per la definitiva chiusura delle attività correlate alla ricostruzione della Cattedrale di S. Nicolò di Noto è autorizzata la spesa di euro 2.253.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3844/2010, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorità locali» sono così sostituite «il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare donazioni o cessioni a titolo gratuito a favore di autorità di governo anche locali della Repubblica di Haiti, ad organizzazioni non governative e ad enti, associazioni ed altre strutture di assistenza umanitaria e sociale presenti sul territorio della Repubblica di Haiti».

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni» è aggiunto il seguente periodo «e del personale ancora operante presso la struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni».

2. Al comma 5, dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 2».

3. Al fine di assicurare l'immediato ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Benevento - Foggia e sulla Strada Statale n. 90 delle Puglie attualmente impedita dall'aggravamento della frana verificatasi nel comune di Montaguto in provincia di Avellino, nonché per garantire la rimozione dei materiali e per i primi interventi provvisionali di messa in sicurezza e ogni altro intervento utile al mantenimento delle linee interessate in condizioni di sicurezza, il Commissario delegato di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, si avvale in qualità di soggetti attuatori, delle società RFI e ANAS.

Art. 7.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Molise nei mesi di novembre e dicembre 2008, il Presidente della medesima Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2009, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale già operante presso la struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti «sei unità».

Art. 9.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 le parole: «a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti parole: «a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n.191».

Art. 10.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, sono soppresse le seguenti parole: «in immobili dichiarati inagibili».

Art. 11.

1. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, così come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, è soppresso.

2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine il coordinatore della predetta Unità tecnica di Missione subentra al cessato Commissario delegato nelle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 3912 al medesimo intestata».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A04308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2010.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a fornire, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia, la provvista per effettuare operazioni di finanziamento a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di seguito decreto-legge n. 78/2009), che prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti al servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di export banca. A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7 , lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali»;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito «decreto-legge n. 269/2003»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito «CDP S.p.A.») e, in particolare, i commi 7 e 8 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata (di seguito «Gestione separata») per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attività di interesse pubblico, definite dal medesimo art. 5;

Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, secondo cui «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 di attuazione del citato decreto-legge n. 269/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.A., successivamente modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 269/2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata e per l'esercizio del potere di indirizzo sulla medesima gestione;

Visto l'art. 5, comma 21, del predetto decreto-legge n. 269/2003 il quale prevede che ai decreti ministeriali adottati ai sensi del medesimo art. 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 5 del 2009 il quale prevede che le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Visto l'art. 6, del decreto-legge n. 269/2003 relativo alla trasformazione di SACE in società per azioni e in particolare il comma 9 dell'articolo medesimo, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le funzioni di SACE S.p.A., nonché la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 62, la quale definisce le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A. in attuazione del comma 3 del citato art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di SACE S.p.A.;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'art. 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

Considerata la necessità, nell'attuale fase congiunturale e di contrazione del commercio internazionale, di assicurare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 8, del decreto-legge n. 78/2009, un adeguato supporto alle attività di esportazione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. («CDP») è autorizzata a fornire, a condizioni di mercato, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia la provvista vincolata necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, come disciplinato dalla specifica normativa in materia di cui alle premesse, a condizione che siano assicurate o garantite da SACE S.p.A. ai sensi della disciplina comunitaria ed internazionale (di seguito «Operazioni di Finanziamento»).

2. Nel contratto di provvista sottoscritto tra CDP e la banca finalizzato alle Operazioni di Finanziamento, viene indicato, tra le altre condizioni, il livello massimo del margine, ivi incluse eventuali commissioni, che la banca può sommare al costo della provvista fornita da CDP medesima per determinare il costo finale da applicare alle Operazioni di Finanziamento *pro tempore* applicabile anche sulla base della percentuale garantita o assicurata da SACE S.p.A.

3. Sempre a condizioni di mercato, CDP può effettuare le Operazioni di Finanziamento in via diretta se assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A, o tramite SACE S.p.A. alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso di Operazioni di ammontare superiore a 25 milioni di euro e le cui particolari caratteristiche temporali o dimensionali risultino non compatibili con l'intervento del sistema bancario rendendo efficiente la partecipazione di CDP, ovvero nel caso di interventi che attengono a settori di interesse strategico.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 259

10A04164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e del relativo stanziamento di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2007 con il quale si è provveduto all'impegno sul capitolo 3237, pg 22 (ex capitolo 4981, pg. 15, decreto n. 9746, clausola 01) della somma di €. 4.902.206,00 per le finalità previste dall'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 dicembre 2008 – registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 19 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 197 - con il quale sono state definite le linee programmatiche di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle finalità di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere, alla individuazione delle tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie di lavoratori sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 dicembre 2008, i contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e s.m.i., sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri;

b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane;

c) aspetti giuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza;

d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese agricole piccole e medie;

e) analisi comparata delle misure e dei protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto alla assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai fini di una loro possibile applicazione in Italia.

f) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

Art. 2.

1. per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto è destinata la somma di €. 1.470.662,00.

Art. 3.

1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

2. possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia;

3. non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;

4. è vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 4.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato *A)* e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo E-MAIL di un referente amministrativo;

f) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

g) costo totale preventivato e contributo richiesto;

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Ente o Società richiedente.

5. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) una copia cartacea del progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) un dettagliato preventivo di spesa,

c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:

1) il progetto di studio o ricerca;

2) il preventivo di spesa;

3) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

4) i *curricula* di eventuali collaboratori o consulenti;

5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;

6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

7) l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca;

6. Il preventivo dovrà contenere, pena l'irricevibilità della richiesta, l'indicazione del nominativo e del compenso spettante a ciascun soggetto fisico o giuridico coinvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, l'indicazione e il costo unitario dell'acquisizione di eventuali beni inventariabili e di ogni ulteriore spesa non ricompresa nelle precedenti. Inoltre il preventivo dovrà essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

SEZIONE 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti limitazioni:

a) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione – esclusivamente mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta.

b) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;

SEZIONE 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o ricerca proposta.

7. le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà all'esame preliminare dei progetti di studio o ricerca proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalità di presentazione di cui al precedente art. 4.

2. La valutazione dei progetti di studio o ricerca sarà effettuata da un apposito Comitato il quale valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio o interventi presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studio o ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio o ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10.

Art. 6.

1. La votazione complessiva sarà determinata – accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o ricerca nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o ricerca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà una graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva.

3. La graduatoria di cui al precedente comma sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».

4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza delle somme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.

2. La prima quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:

a) certificazione antimafia;

b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potrà essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 157/1995.

e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà:

prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;

prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La fideiussione, come sopra rilasciata, resterà valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attività e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovrà recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.

3. La seconda quota - pari al 60% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o ricerca approvata.

5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alle ritenute di acconto secondo la vigente normativa in materia fiscale.

Art. 8.

1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML o equivalente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.

Art. 9.

1. L'onere di € 1.470.662,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3237 - piano di gestione 22 (Missione 17 - ricerca e innovazione; Programma 17.19 - ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali; Macroaggregato 6.1.1 - Funzionamento) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui fondi già impegnati con decreto n. 9746 del 21 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: MASTROPIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 385

ALLEGATO

Riservato all'Ufficio 2007-2008

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ - Via Fornovo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.D. 17 dicembre 2009

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca (massimo 250 caratteri)	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista mesi:	

Nome, Cognome, Recapito telefonico, E-MAIL del Responsabile Amministrativo del progetto:			
Costo totale €.:		Contributo richiesto €.:	€ 0,00

Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta	
a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri	
b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane	
c) aspettigiuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza	
d) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza nel settore dei trasporti	
e) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela e la salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese agricole piccole e medie	
f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela e la salute e sicurezza dei lavoratori occupati nel conferimento di rifiuti sanitari pericolosi	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o
Società proponente

10A04021

DECRETO 4 marzo 2010.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il precedente decreto in materia n. 11/2007, emanato dalla D.P.L. di Pavia;

Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni del movimento cooperativo;

Vista la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972;

Visti altresì i seguenti indicatori economici:

1) indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settore dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settore interessati per l'anno 2009;

2) definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3) incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;

Decreta:

La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2010 nella provincia di Pavia, è rideterminata in € 17,36, con le specifiche di cui all'allegato A al presente.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 4 marzo 2010

Il direttore provinciale: GARDINA

ALLEGATO A
al decreto n. 01 del 04 marzo 2010

TARIFFE FACCHINAGGIO ANNO 2010
(Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro/ora)

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore giornaliere la **tariffa oraria è di € 17,36.**

Orario lavorativo minimo giornaliero: 4 ore

MAGGIORAZIONI – EXTRA

➢ Per traslochi a mano oltre il terzo piano	+ 10%
➢ Per lavoro straordinario	+ 10%
➢ Per lavoro notturno	+ 25%
➢ Per lavoro festivo	+ 25%
➢ Per lavori in cella frigorifera da -10° a -30°	+ 30%
➢ Per lavori all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose (per la durata dell'esposizione alle intemperie)	+ 30%

Le tariffe sopra elencate fanno riferimento alle seguenti attività:

CARBONE

- Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.
- Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico.
- Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.
- Mattonelle unione.

LEGNAMI

- Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta.
- Scarico legnami in genere.
- Assi e pali con accatastamento.
- Assi e pali con accatastamento con gru.

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

- Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfàti, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi.
- Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi.
- Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie.
- Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc..
- Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini.
- Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.

CEREALI

- Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi.
- Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.

SALUMI E CARNI

- Scarico o carico da automezzo o vagone al frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa.
- Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate.
- Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2.
- Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata.

PELLAMI IN OSSA

- Scarico o carico.

FRUTTA E MOSTI

- Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane.
- Vini e liquori in cartone.
- Vini e mosti in fusti.

MATERIALE DA COSTRUZIONE

- Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granitiche in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico.
- Mattonelle in genere a mano.
- Terra refrettaria alla rinfusa con gru.
- Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica.

- Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico.

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

- Scarico con sistemazione in magazzino, Carico con sistemazione su vagone o automezzo.

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

- Traslochi (civili ed industriali), facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio.
- Traslochi e facchinaggio generico.

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

- Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno e all'esterno dei frigo e spostamenti interni.
- Stivaggio su automezzi a mano.
- Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano.

MERCE VARIA

- Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.
- Saponi, detersivi, lisive in fusti.

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

- Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi.
- Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa.
- Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.

LOGISTICA

Per le attività di Logistica la tariffa base oraria è fissata in € 17,36.

Tale tariffa è comprensiva di:

- costo lavoratore orario
- costo formativo
- costo sicurezza ed attrezzature idonee, oltre al vestiario
- costo visite mediche
- costo cooperativa, gestionale e burocrazie
- professionisti e assicurativi

Alla quota andranno aggiunti i costi di attrezzature e materiali di consumo annessi al contratto e indicati nel capitolato.

La produttività certificata in capitolato dovrà essere sempre riscontrabile contrattualmente al fine di valutare la veridicità dell'appalto.

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n.° 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento delle attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1) della tabella allegata al D.M. 03.12.1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato nel periodo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

10A04019

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società Air One SpA e European Avia Service SpA (EAS). (Decreto n. 50733).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 5 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 5 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori delle società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti;

Visto il decreto n. 47698 del 26 ottobre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), unità in Chieti, per il periodo dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010 (I semestre);

Visto l'atto notarile dell'11 novembre 2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale è stata stabilita la fusione per incorporazione della società EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) nella società AIR ONE SPA;

Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2010, con la quale la società AIR ONE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010, in favore di 16 lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti ed in cui si specifica che, a seguito della fusione per incorporazione, alle iniziali 14 unità lavorative della AIR ONE SPA si sono aggiunti i 2 lavoratori precedentemente dipendenti dalla EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società AIR ONE SPA ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 agosto 2009, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società AIR ONE SPA, unità in Chieti, per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010.

Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732.

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società AIR ONE SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A04029

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Poenaru Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Poenaru Victoria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica»,conseguito in Romania, presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata , pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola PostlicealeTeologica Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2009 dalla sig.ra Poenaru Victoria, nata a Craiova (Romania) il giorno 25 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra.Poenaru Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04013

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghezzi Antonella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ghezzi Antonella, nata a Roma (Italia) il 5 ottobre 1974, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Advanced Diploma in Clinical Nursing» conseguito in Gran Bretagna presso l'Università di Bournemouth in data 20 settembre 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che in data 25 settembre 2005 la sig.ra Ghezzi Antonella ha ottenuto l'iscrizione in qualità di «Registered Nurse - Adult» al registro tenuto dal «Nursing & Midwifery Council - NMC», Autorità di Governo competente del Regno Unito;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla sopra citata autorità di Governo in data 3 febbraio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata «ha adempiuto ai requisiti di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE e tale registrazione è equivalente a quanto specificato nell'allegato 5.2.2.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Advanced Diploma in Clinical Nursing» conseguito in Gran Bretagna presso l'Università di Bournemouth in data 20 settembre 2005, con iscrizione in qualità di «Registered Nurse - Adult» al registro tenuto dal «Nursing & Midwifery Council - NMC» a partire dal giorno 25 settembre 2005, dalla sig.ra Ghezzi Antonella, nata a Roma (Italia) il 5 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ghezzi Antonella è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03994

DECRETO 31 marzo 2010.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati in supplemento 6.7 della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 124;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 recante approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333 relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (09)1 adottata in data 17 marzo 2009 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore, dal 1 aprile 2010, del Supplemento 6.7 della Farmacopea Europea;

Vista la risoluzione AP-CPH (09)4 adottata in data 17 marzo 2009 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1 aprile 2010 delle monografie Astemizolo (1067), Cisapride monoidrato (0995) e Cisapride tartrato (1503);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto 3 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2008, n.304 recante: «Avviso relativo all'approvazione della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana»;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.7 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2010.

2. Le monografie Astemizolo (1067), Cisapride monoidrato (0995) e Cisapride tartrato (1503), elencate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, sono eliminate dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2010.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n.128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il segretariato della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Roma, 31 marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO 1

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.7 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.30.	Monocyte-activation test	Essai d'activation des monocytes	Saggio di attivazione dei monociti
2.6.31.	Microbiological examination of herbal medicinal products for oral use	Contrôle microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral	Controllo microbiologico dei medicinali a base di piante per uso orale
2.8.23.	Microscopic examination of herbal drugs	Examen microscopique des drogues végétales	Esame microscopico delle droghe vegetali
5.1.8.	Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use	Qualité microbiologique des médicaments à base de plantes pour usage oral	Qualità microbiologica dei medicinali a base di piante per uso orale

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Carmellosum	(2360)	Carmellose	Carmellose	Caramellosa
Copolymerum macrogolo et alcoholi poly(vinylico) constatum	(2523)	Macrogol poly(vinyl alcohol) grafted copolymer	Copolymère greffé de macrogol et de poly(alcool vinylique)	Macrogol e poli(vinil alcool) copolimero a innesto
Enrofloxacinum ad usum veterinarium	(2229)	Enrofloxacin for veterinary use	Enrofloxacine pour usage vétérinaire	Enrofloxacina per uso veterinario
Ephedrae herba	(2451)	Ephedra herb	Ephédra (parties aériennes d')	Efedra parti aeree
Irbesartanum	(2465)	Irbesartan	Irbésartan	Irbesartan

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General notices	Prescriptions générales	Prescrizioni generali
2.4.14.	Sulphated ash	Cendres sulfuriques	Ceneri solforiche
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggi di conta microbica
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.9.17.	Test for extractable volume of parenteral preparations	Essai du volume extractible pour les préparations parentérales	Saggio per il volume estraibile delle preparazioni parenterali
5.1.4.	Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques et des substances pour usage pharmaceutique non stériles	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche e delle sostanze farmaceutiche non sterili
5.8.	Pharmacopoeial harmonisation	Harmonisation des Pharmacopées	Armonizzazione delle Farmacopee

MONOGRAFIE
FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
-	(1502)	Glossary	Glossare	Glossario
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum	(1057)	Measles, mumps and rubella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite e della rosolia
Vaccinum poliomyelitidis inactivatum	(0214)	Poliomyelitis vaccine (inactivated)	Vaccin poliomyélitique inactivé	Vaccino inattivato poliomielitico
Vaccinum rubellae vivum	(0162)	Rubella vaccine (live)	Vaccin rubéoleux vivant	Vaccino vivo della rosolia
Vaccinum varicellae vivum	(0648)	Varicella vaccine (live)	Vaccin varicelleux vivant	Vaccino vivo della varicella

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes homoeopathicas	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum ursodeoxy-cholicum	(1275)	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)	Acido ursodesossicolico
Alprenololi hydrochloridum	(0876)	Alprenolol hydrochloride	Alprénolol (chlorhydrate d')	Alprenololo cloridrato
Amiloridi hydrochloridum	(0651)	Amiloride hydrochloride	Amiloride (chlorhydrate d')	Amiloride cloridrato
Amlodipini besilas	(1491)	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Azaperonum ad usum veterinarium	(1708)	Azaperone for veterinary use	Azapérone pour usage vétérinaire	Azaperone per uso veterinario
Belladonnae folium	(0221)	Belladonna leaf	Belladone (feuille de)	Belladonna foglia
Carbamazepinum	(0543)	Carbamazepine	Carbamazépine	Carbamazepina
Carbasalatum calcicum	(1185)	Carbasalate calcium	Carbasalate calcique	Carbasalato calcico
Desoxycortoni acetas	(0322)	Desoxycortone acetate	Désoxycortone (acétate de)	Desossicortone acetato
Dexamethasoni acetas	(0548)	Dexamethasone acetate	Dexaméthasone (acétate de)	Desametasone acetato
Dexamethasonum	(0388)	Dexamethasone	Dexaméthasone	Desametasone
Dihydrostreptomycini sulfas ad usum vete-rinarium	(0485)	Dihydrostreptomycin sulphate for veterinary use	Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire	Diidrostreptomicina solfato per uso veterinario
Ethinylestradiolum	(0140)	Ethinylestradiol	Ethinylestradiol	Etinilestradiolo
Gemfibrozilum	(1694)	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil
Misoprostolum	(1731)	Misoprostol	Misoprostol	Misoprostolo
Nitrazepamum	(0415)	Nitrazepam	Nitrazépam	Nitrazepam
Rusci rhizoma	(1847)	Butcher's broom	Petit houx	Rusco rizoma (Pungitopo)
Stramonii folium	(0246)	Stramonium leaf	Stramoine (feuille de)	Stramonio foglia
Tetracosactidum	(0644)	Tetracosactide	Tétracosactide	Tetracosactide
Verbasci flos	(1853)	Mullein flower	Bouillon blanc (fleur de)	Verbasco fiore

TESTI CORRETTI
MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum	(2308)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé à virion entier	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Vaccinum influenzae inactivatum ex virorum fragmentis praeparatum	(0158)	Influenza vaccine (split virion, inactivated)	Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus frammentati (*la correzione riguarda solo il testo francese*)

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
β-Acetyldigoxinum	(2168)	β-Acetyldigoxin	β-Acétyldigoxine	β-Acetildigossina
Clobetasoni butyras	(1090)	Clobetasone butyrate	Clobétasone (butyrate de)	Clobetasone butirrato
Digoxinum	(0079)	Digoxin	Digoxine	Digossina
Esomeprazolum magnesicum trihydricum	(2372)	Esomeprazole magnesium trihydrate	Esoméprazole magnésique trihydraté	Esomeprazolo magnesio triidrato
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Isoconazoli nitras	(1017)	Isoconazole nitrate	Isoconazole (nitrate d')	Isoconazolo nitrato
Minoxidilum	(0937)	Minoxidil	Minoxidil	Minoxidil
Morphini hydrochloridum	(0097)	Morphine hydrochloride	Morphine (chlorhydrate de)	Morfina cloridrato
Morphini sulfas	(1244)	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Omeprazolum magnesicum	(2374)	Omeprazole magnesium	Oméprazole magnésique	Omeprezolo magnesio
Sesami oleum raffinatum	(0433)	Sesame oil, refined	Sésame (huile de) raffinée	Olio di sesamo raffinato
Soiae oleum raffinatum	(1473)	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) raffinée	Olio di semi di soia raffinato
Vinpocetinum	(2139)	Vinpocetine	Vinpocétine	Vinpocetina

TESTI ARMONIZZATI

I testi riportati di seguito sono stati sottoposti ad armonizzazione internazionale (vedere capitolo *5.8 Armonizzazione delle Farmacopee*).

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.14.	Sulphated ash	Cendres sulfuriques	Ceneri solforiche
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggi di conta microbica
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.9.17.	Test for extractable volume of parenteral preparations	Essai du volume extractible pour les préparations parentérales	Saggio per il volume estraibile delle preparazioni parenterali
5.1.4.	Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques et des substances pour usage pharmaceutique non stériles	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche e delle sostanze farmaceutiche non sterili

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2010

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Astemizolum	(1067)	Astemizole	Astémizole	Astemizolo
Cisapridi tartras	(1503)	Cisapride tartrate	Cisapride (tartrate de)	Cisapride tartrato
Cisapridum monohydricum	(0995)	Cisapride monohydrate	Cisapride monohydraté	Cisapride monoidrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2009

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.15.	Apparent volume	Volume apparent	Volume apparente

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lindanum	(0772)	Lindane	Lindane	Lindano

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino pertossico

10A04411

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 36, comma 1 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e tra esse, alla lettera *q)*, «Santa Maria di Castellabate»;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento) di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell'11 luglio 2003;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 30 marzo 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta espresso dal medesimo comune con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Regione Campania con nota prot. n. 1409/SP del 6 aprile 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta, espresso dalla medesima regione con nota 2785/SP del 15 ottobre 2007;

Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Provincia di Salerno con nota prot. n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta, poi confermato dalla medesima provincia in sede di Conferenza unificata;

Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dall'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del consiglio direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto che il Collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, convocata per

l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento, dell'area marinaprotetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

È istituita l'area marina protetta denominata: «Santa Maria di Castellabate».

Art. 2.

Definzioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

e) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

g) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

h) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

i) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 10 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine		Longitudine		
A1	40° 20'. 20	N	14° 57'. 15	E	(in costa)
A	40° 20'. 74	N	14° 56'. 55	E	
B	40° 20'. 74	N	14° 55'. 45	E	
C	40° 16'. 14	N	14° 54'. 31	E	
D	40° 16'. 14	N	14° 50'. 63	E	
E	40° 13'. 99	N	14° 48'. 63	E	
F	40° 13'. 15	N	14° 50'. 49	E	
G	40° 13'. 15	N	14° 53'. 94	E	
H	40° 12'. 17	N	14° 55'. 16	E	
H1	40° 13'. 99	N	14° 57'. 20	E	(in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attività non consentite

Nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel regolamento adottato a norma dell'art. 19, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» è affidata all'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione che verrà stipulata tra il suddetto Ente parco e il Comune di Castellabate, per quanto concerne le attività ed i servizi connessi alla gestione area marina protetta.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b. il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, potrà revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della commissione di riserva; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;

e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro

natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza, realizzazione e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate», nonché all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con le disponibilità del capitolo 7351 dell'unità previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00 (Centomila/00), per il funzionamento dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate, compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente» - Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» nell'ambito dell'unità, previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 13.

Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attività consentite cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 337

ALLEGATO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Protezione della Natura

Area Marina Protetta

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Zona A
Zona B
Sottozona B
Zona C
Corridoio

1000 0 1000 2000 Meters

P.ta Tresino
Ex Vedette
M. Tresino
P.ta del Pagliarolo
S. Maria di Castellabate
Castellabate
S. Marco
P.ta Torricella
P.ta Licosa
Secche di Licosa
I.a di Licosa
S. Antonio
M. Licosa
Ogliastro Marina
P.ta dell'Ogliastro

10A03798

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di colza ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione di denominazione, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà in questione, da «PHS802» a «Celest»;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
12170	Celest	00	Phycomat Eurl – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A04009

DECRETO 18 marzo 2010.

Iscrizione di alcune varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

VISTA la legge 25 novembre 1971, n°1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

CONSIDERATO che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n°1096/71, nella riunione del 24 Febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;

CONSIDERATO che la sopra citata Commissione Sementi ha inoltre disposto il reinserimento nel relativo registro nazionale, della varietà indicata all'art. 1, comma 2, del presente decreto, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300 recante:"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n°59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n°1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11913	Archeo	HS	ISEA
12186	Elton	HS	Apex – Agri
12188	Global	HS	Apex – Agri
11943	Durban	HS	Caussade Semences
11940	Solarni CS	HS	Caussade Semences
11941	Codizol	HS	Caussade Semences
11975	ES Aramis	HS	Euralis Semences
11951	ES Artic	HS	Euralis Semences
11948	ES Berlic	HS	Euralis Semences
11993	ES Danimis CL	HS	Euralis Semences
11990	ES Hera	HS	Euralis Semences
11989	ES Kalimis CL	HS	Euralis Semences
11980	ES Maestra	HS	Euralis Semences

11992	ES Taktic	HS	Euralis Semences
11995	ES Tektonic CL	HS	Euralis Semences
11974	ES Topic	HT	Euralis Semences
11868	Edic	HS	PRO.SE.ME.
12181	Inotop	HS	Agri Obtentions e Apsovsementi
12099	Ravel	HS	Maisadour Semences
12102	MAS 84E	HS	Maisadour Semences
12101	MAS 89OL	HS	Maisadour Semences
12103	MAS 90T	HS	Maisadour Semences
12059	LG5451HO CL	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12060	Limasun	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12061	LG5506HO	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12062	LG5612 CL	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12067	Ribasun	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12068	LG5533	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12070	LG5544	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12073	LG5681HO CL	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
12094	LG5689HO	HS	Limagrain Verneuil Holding s.a.
11916	SY Voltima	HS	Monsanto sas (F) e Monsanto Agricoltura Italia
12184	Luleo	HS	Panam France
12185	Etylo	HS	Panam France
11908	PR64E89	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11901	PR64F30	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11903	PR64G43	HS	Pioneer Genetique sarl (F)

11909	PR64H10	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11900	PR64H23	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11907	PR64H37	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11902	PR64H52	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11905	PR64J01	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
11906	PR64J04	HS	Pioneer Genetique sarl (F)
12014	SY Fertina	HS	Syngenta Seeds s.a.s. - F
12012	Seriano	HS	Syngenta Seeds s.a.s. - F

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11578	Choko	Monsanto Agricoltura Italia spa e Monsanto Technology LLC (USA)
11575	Hanako	Monsanto Agricoltura Italia spa e Monsanto Technology LLC (USA)
11673	PR92M35	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. (USA)
11633	Eiko	International Oilseed Distributors (USA) e Monsanto Agricoltura Italia spa
11574	Castétis	Delley Semences et Plantes SA (CH)

2. Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n°1065, la sotto elencata varietà di specie agraria la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellata dai registri delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione con il nuovo responsabile a fianco di essa indicato:

Barbabietola da foraggio

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
304	Polysais Gialla		S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03992

DECRETO 25 marzo 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010;

Vista l'istanza pervenuta, nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, in merito alla citata proposta di disciplinare di produzione, intesa ad ottenere l'inserimento del vitigno Nebbiolo, nella percentuale massima del 15%, nell'ambito della base ampelografica per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;

Ritenuto che nel corso della riunione del Comitato nazionale vini del 10 e 11 marzo 2010, la regione Piemonte, ha espresso, parere positivo, in merito alla suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il rappresentante della regione Piemonte, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba», in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Barbera d'Alba».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *«A»* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

BARBERA D'ALBA	B073	X	019	2	X	X	A	0	X
BARBERA D'ALBA SUPERIORE	B073	X	019	2	B	X	A	1	X
BARBERA D'ALBA VIGNA	B073	X	019	2	V	X	A	0	X
BARBERA D'ALBA SUPERIORE VIGNA	B073	X	019	2	B	V	A	1	X

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba”.

Art. 1 – Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- “Barbera d’Alba”
- "Barbera d'Alba" Superiore.

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera dall’ 85% al 100%
Nebbiolo da 0 a 15 %.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di:

Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba; e in parte dal territorio dei comuni di Baldissero d’Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno, in provincia di Cuneo.

Tale zona è così delimitata: da Rocca Tagliata (quota 367) la linea di delimitazione segue il confine interprovinciale Asti-Cuneo fino ai bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29). La delimitazione coincide con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino a rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a quota 336. Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Traversa detto confine e in linea retta, toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge

S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la strada, fino al confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220. Segue il canale Pertusata e per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202), per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro. Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di Monchiero. Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385). Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende, attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione della provincia di Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti, verso nord fino a Rocca Tagliata (quota 327).

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini.
- è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

3. La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Barbera d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min. naturale
“Barbera d’Alba”	10	11,00 % vol.
"Barbera d'Alba Superiore "	10	11,50 % vol.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di tonnellate 9.
Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50 % vol.

Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol.

La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min. naturale
“Barbera d’Alba”	5,4	11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore	5,4	12,00 % vol.

al quarto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min. naturale
“Barbera d’Alba”	6,3	11,50 % vol.
“Barbera d’Alba Superiore”	6,3	12,00 % vol.

al quinto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolom. vol. min.naturale
“Barbera d’Alba”	7,2	11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore	7,2	12,00 % vol.

al sesto anno

vini	resa uva t/ha	alcolom. vol. min. naturale
“Barbera d’Alba”	8,1	11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore	8,1	12,00 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile per ettaro fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere effettuate all’interno delle province di Cuneo, Asti e Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

	Resa uva/vino	produzione max di vino
“Barbera d’Alba”	70 %	7.000 l/ha
"Barbera d'Alba" Superiore	70 %	7.000 l/ha

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:

Vino	durata mesi	di cui in legno	decorrenza
"Barbera d'Alba"Superiore	12	4	1° novembre dell'anno di raccolta uve.

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vino	data
"Barbera d'Alba"Superiore	1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta uve.

5. Per il vino "Barbera d'Alba" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno, "Piemonte" Barbera e "Langhe" Barbera.
6 . Il vino destinato alla denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba" può essere classificato, con la denominazione di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno, "Piemonte" Barbera e "Langhe" Barbera, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo.

1. Il vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
con menzione "vigna": 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l .

2. Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
con menzione “vigna”: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 23 g/l .

3. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Barbera d’Alba” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba”, é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Barbera d’Alba", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini "Barbera d’Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione origine controllata “Barbera d’Alba” per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.

10A04042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 marzo 2010.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE). (Deliberazione n. 95/10/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 25 marzo 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'11 luglio 2002, C 165 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'8 maggio 2003 L 114 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2007 L 344/65 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre 2008 L 301;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 642/06/CONS del 9 novembre 2006, concernente i «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 dicembre 2006, n. 293 - supplemento ordinario n. 237;

Vista la delibera n. 87/06/CONS del 22 febbraio 2006, recante «Integrazione alla Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;

Vista la delibera n. 133/08/CONS del 12 marzo 2008 recante «Avvio del procedimento relativo ai mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2008, n. 75;

Vista la delibera n. 351/08/CONS del 25 giugno 2008 recante «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2008, n. 165, che ha sospeso, tra gli altri, il procedimento di cui alla delibera n. 133/08/CONS fino al momento della conclusione dell'istruttoria sulla suddetta proposta di impegni;

Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008 recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Vista la delibera n. 261/09/CONS del 14 maggio 2009 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2009, n. 126;

Vista la delibera n. 428/09/CONS del 29 luglio 2009 recante disposizioni organizzative riguardanti il procedimento avviato con delibera n. 133/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2009, n. 188;

Vista la delibera n. 706/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - suppl. ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 42/10/CONS del 24 febbraio 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 marzo 2010, n. 70;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana priva degli allegati ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2010

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

10A04317

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

DECRETO 26 marzo 2010.

Proroga dei termini legali e convenzionali per il mancato funzionamento dell'Istituto di credito «Unicredit Group».

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nei giorni 9 e 10 marzo 2010 le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la città di Bologna hanno interrotto l'operatività della ditta CARICESE S.r.l., società che eroga il servizio di trasporto della posta interna e degli assegni di tutte le agenzie dell'Istituto di credito «Unicredit Group», impedendo il regolare svolgimento dei servizi bancari presso le dipendenze di questa provincia di seguito indicate: Ispica - Modica Medaglie d'Oro - Modica Regina Margherita - Modica Resistenza Partigiana - Modica Sacro Cuore - Modica Umberto I - Pozzallo - Marina di Ragusa - Ragusa Archimede - Ragusa Centro Commerciale «Le Dune» - Ragusa Corso Italia - Ragusa Di Vittorio - Ragusa Duomo - Ragusa Tenente Lena - Ragusa Vann'Antò - Ragusa Virgilio - Ragusa Vittorio Veneto - Scicli - Acate - Chiaramonte Gulfi - Comiso Eucalipti - Comiso Fonte Diana - Giarratana - Santa Croce Camerina - Vittoria - Via Milano - Vittoria Mercato Ortofrutticolo - Vittoria Cancellieri - Vittoria Cav. di Vittorio Veneto - Vittoria Complesso «Il Girasole» - Vittoria Piazza del Popolo - Vittoria via Palermo;

Vista la lettera n. 0220990/10 del 22 marzo 2010, pervenuta in data 25 marzo scorso, con la quale la filiale di Catania della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei giorni suindicati e nei cinque giorni successivi;

Ritenuto, pertanto, sussistere gli estremi per emettere il provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni 15, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni 9 e 10 marzo 2010 e nei cinque giorni successivi, a favore delle sottonotate dipendenze di questa provincia dell'Istituto di credito «Unicredit Group» ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze: Ispica - Modica Medaglie d'Oro - Modica Regina Margherita - Modica Resistenza Partigiana - Modica Sacro Cuore - Modica Umberto I - Pozzallo - Marina di Ragusa - Ragusa Archimede - Ragusa Centro Commerciale «Le Dune» - Ragusa Corso Italia - Ragusa Di Vittorio - Ragusa Duomo - Ragusa Tenente Lena - Ragusa Vann'Antò - Ragusa Virgilio - Ragusa Vittorio Veneto - Scicli - Acate - Chiaramonte Gulfi - Comiso Eucalipti - Comiso Fonte Diana - Giarratana Santa Croce Camerina - Vittoria Via Milano - Vittoria mercato ortofrutticolo - Vittoria Cancellieri - Vittoria Cav. di Vittorio Veneto - Vittoria complesso «Il girasole» - Vittoria piazza del Polpolo - Vittoria via Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 26 marzo 2010

Il Prefetto: CANNIZZO

10A04315

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* **-** serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010)**, coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche in materia di competenza della Corte di assise

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

*«*a) *per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;*

b) *dopo la lettera* d) *è aggiunta la seguente:*

*«*d-*bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».*

2. Fermo quanto previsto dall'art. 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Competenza della corte di assise)*. — 1. La corte di assise è competente:

a) *per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale ;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;

d-bis*) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».*

Art. 2.

Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'art. 416-bis *del codice penale comunque aggravati*

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale:

«Art. 416-*bis*. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A04358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2009»

Con decreto dirigenziale del capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 18 dicembre 2009 è stato approvato il bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2009», istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2010, registro n. 2, foglio n. 256.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - via della Mercede, 9 - 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella busta chiusa contenente la documentazione di cui all'articolo 4 del bando dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Premio amico della famiglia 2009».

Tutta la documentazione relativa al «Premio amico della famiglia 2009» è disponibile nel sito: http://www.politichefamiglia.it

10A04273

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, nonché di certificati equipollenti rilasciati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 23-*bis*, comma 10, lettera *d)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), limitatamente alle seguenti parole: ", nonché in materia di acqua"

e

l'art. 15, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"), limitatamente alle parole: "di cui all'art. 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008," nonché alle parole: "nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio,"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei Valori - via Felice Casati 1/a - 20124 Milano rec. tel. 02.45498411.

10A04434

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, nonché di certificati equipollenti rilasciati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera *d*: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;";

nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";

art. 25, comma 2, lettera *c)*, limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";

art. 25, comma 2, lettera *d)*, limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";

art. 25, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";

art. 25, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";

art. 25, comma 2, lettera *i)*: "*i)* previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;";

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

art. 25, comma 2, lettera *n)*: “*n)* previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”;

art. 25, comma 2, lettera *o)*, limitatamene alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

art. 25, comma 2, lettera *o)*, limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 25, comma 2, lettera *q)*: “*q)* previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”;

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

art. 29, comma 5, lettera *c)*, limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

art. 29, comma 5, lettera *e)*, limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera *g)*, limitatamente alla parola: “medesime”;

art. 29, comma 5, lettera *h)*: “*h)* l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;

art. 29, comma 5, lettera *i)*, limitatamente alle parole: “all’esercizio o”;

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: “la produzione di energia elettrica da fonte nucleare,”;

nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”;

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

art. 1, comma 1, lettera *a)*: “*a)* le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera *e)*, nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”;

art. 1, comma 1, lettera *b)*: “*b)* il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”;

art. 1, comma 1, lettera *c)*: “*c)* le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera *a)*, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”;

art. 1, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: “e future”;

art. 1, comma 1, lettera *g)*: “*g)* un programma per la definizione e la realizzazione di una «Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare»;”;

art. 1, comma 1, lettera *h)*: “*h)* le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”;

art. 2, comma 1, lettera *b)*: “*b)* «area idonea» è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”;

art. 2, comma 1, lettera *c)*: “*c)* «sito» è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”;

art. 2, comma 1, lettera *e)*: “*e)* «impianti nucleari» sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

art. 2, comma 1, lettera *f)*: "*f)* «operatore» è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;";

art. 2, comma 1, lettera *i)*, limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,";

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";

art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

art. 3, comma 1, lettera *a)*: "*a)* l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;";

art. 3, comma 3, lettera *b)*: "*b)* i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;";

art. 3, comma 3, lettera *c)*: "*e)* gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;";

art. 3, comma 3, lettera *d)*: "*d)* il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;";

art. 3, comma 3, lettera *e)*: "*e)* il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;";

art. 3, comma 3, lettera *f)*: "*f)* gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;";

art. 3, comma 3, lettera *g)*, limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";

art. 3, comma 3, lettera *h)*: "*h)* i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;";

art. 3, comma 3, lettera *i)*: "*i)* la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;";

art. 3, comma 3, lettera *1)*: "*1)* gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.";

l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli articoli da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione";

art. 26, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed";

art. 26, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";

art. 26, comma 1, lettera *e)*, limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9";

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2";

art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12.";

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti";

art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4.";

art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.";

l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli articoli 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: *a)* articolo l0 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; *b)* articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei Valori - via Felice Casati 1/a - 20124 Milano rec. tel. 02.45498411.

10A04435

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Aerre - Revisione ed organizzazione contabile S.r.l.», in Bologna.

Con decreto direttoriale 30 marzo 2010, emanato dal ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 28 agosto 2007, alla società Aerre - revisione ed organizzazione contabile S.r.l., con sede legale in Bologna, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02735881209, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

10A04316

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica dell'estratto del decreto n. 15 del 2 febbraio 2010, relativo al medicinale per uso veterinario «Sodium salicyl 80% WSP».

Nel decreto n. 15 del 2 febbraio 2010, relativo al medicinale per uso veterinario «Sodium salicyl 80% WSP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, ove è scritto: «Produttore responsabile rilascio lotti»

La società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Olanda)»

leggasi : «la società Dopharma B.V. nello stabilimento sito in Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer (Olanda)»

10A04023

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del complesso idrico porto Badino, fiume Portatore e canale Mortacino, ricadente nel territorio del comune di Terracina.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio in data 04 marzo 2010, si è proceduto alla fissazione dei limiti - ex art. 31 del Codice della Navigazione - tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del complesso idrico porto Badino, fiume Portatore e canale Mortacino, ricadente nel territorio del Comune di Terracina (Latina), nel senso che il limite del demanio marittimo alla medesima foce è individuato nella linea d'acqua idealmente sottostante il c.d. «secondo ponte di Badino» ponte della S.S. 148 Pontina, lato mare (e non ponte della S.S. n. 213 Flacca, come erroneamente indicato), così come si evince dalla planimetria allegata, riportante in rosso la predetta linea di limitazione. Il citato limite sulla nuova planimetria risulta rappresentato dalla retta (linea rossa) congiungente i punti di vertice A e B, aventi coordinate Gauss-Boaga: punto *A)* coordinata nord = 4572095,044 e coordinata est = 2369069,261; punto *B)* coordinata nord = 4572105,281 e coordinata est = 2369161,609.

Tale linea di delimitazione è evidenziata con linea rossa negli stralci di mappa che, allegati al relativo verbale n. 108 del 16.04.2008 ed alla documentazione d'istruttoria acquisita, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

10A04008

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del fiume Sinello, ricadente nel territorio dei comuni di Casalbordino e di Vasto.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio in data 4 marzo 2010, si è proceduto alla fissazione dei limiti - ex art. 31 del Codice della Navigazione - tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del fiume Sinello, ricadente nel territorio dei Comuni di Casalbordino e di Vasto (Chieti), nel senso che il limite del demanio marittimo alla medesima foce è quello derivante dalla congiungente dei punti di vertice individuati da ND1 a ND14, così come risulta dalle relative coordinate Gauss-Boaga meglio specificate nel citato decreto.

Tale linea di delimitazione è evidenziata con linea rossa (precedente limite di PDM) e con linea verde (nuovo limite di PDM) negli stralci di mappa e negli elaborati fotografici riportanti i succitati vertici (con le relative coordinate) che allegati ai verbali di riunione, di sopralluogo e di accertamento effettuati il 9 luglio 2007, il 17 aprile 2008, il 2 aprile 2009 ed il 30 aprile 2009 dall'apposita Commissione all'uopo costituita, fanno parte integrante del decreto stesso.

10A04016

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del complesso idrico fiume Sisto, ricadente nel territorio del comune di Terracina.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio in data 04 marzo 2010, si è proceduto alla fissazione dei limiti - ex art. 31 del Codice della Navigazione - tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del complesso idrico fiume Sisto, ricadente nel territorio del Comune di Terracina (Latina), nel senso che il limite del demanio marittimo alla medesima foce è individuato nella linea d'acqua idealmente congiungente la parte terminale degli spigoli interni delle opere in c.a. costituenti i moli che assolvono alla funzione di protezione della foce, così come si evince dalla planimetria allegata, riportante in giallo la predetta linea di limitazione. Il citato limite sulla nuova planimetria risulta rappresentato dalla retta (linea rossa) congiungente i punti di vertice A e B, aventi coordinate Gauss-Boaga: punto *A)* coordinata nord 4569954,366 e coordinata est 2364937,084; punto *B)* coordinata nord 4569963,748 e coordinata est 2364955,536.

Tale linea di delimitazione è evidenziata con linea gialla e con linea rossa negli stralci di mappa che, allegati al relativo verbale n. 109 del 16 aprile 2008 ed alla documentazione d'istruttoria acquisita, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

10A04022

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po, in adempimento di disposizioni comunitarie. (Deliberazione n. 1/2010).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(*Omissis*)

P. Q. S.

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Piano di Gestione Distrettuale

1. In attuazione dell'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) è adottato il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po (di seguito: Piano di Gestione o PdGPo) il quale è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Valore del Piano di Gestione Distrettuale

1. Il Piano di Gestione di cui all'art. 1 costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui all'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.

2. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Provincia Autonoma e a tale Regione contenuti negli Elaborati di Piano e nell'Allegato A alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

Art. 3.

Ambito territoriale di riferimento

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano di Gestione è costituito dal Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 152/2006, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po.

2. Ai corpi idrici superficiali compresi nel Distretto del Po ma non direttamente individuati nell'ambito degli Elaborati di Piano, le Regioni possono attribuire obiettivi di qualità e prevedere misure specifiche per il loro raggiungimento.

Art. 4.

Elaborati di Piano

1. Il Piano di Gestione è corredato dal Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e, in conformità all'Allegato 4. A della Parte Terza di tale Decreto legislativo, è costituito dai seguenti elaborati, già costituenti il Progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) in data 23 luglio 2009, nonché dalle modifiche ed integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006, indicate all'Elaborato 15 del Piano in adozione:

Elaborato 0: Relazione Generale.

Elaborato 1: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico (Allegato 3 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006; art. 5 e allegato II della Direttiva 2000/60/CE). (report art. 5).

Allegato 1.1 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici fluviali individuati nel bacino del fiume Po.

Allegato 1.2 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici lacustri individuati nel bacino del fiume Po.

Allegato 1.3 all'Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi delle acque marino costiere e di transizione del bacino del fiume Po.

Allegato 1.4 all'Elaborato 1: Caratterizzazione delle acque sotterranee del bacino del fiume Po.

Allegato 1.5 all'Elaborato 1: Repertorio corpi idrici: tipo, natura, stato.

Elaborato 2.1: Sintesi delle pressioni significative esercitate dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (Aggiornamento cap. 8 Report art. 5).

Elaborato 2.2: Sintesi degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5).

Elaborato 2.3 Parte I: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po - analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione - Stato Idrologico.

Elaborato 2.3 Parte II: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po - analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione – Stato morfologico.

Allegato 2.3.1 all'Elaborato 2.3 parte II: Repertorio degli studi utilizzati per la definizione dello stato morfologico dei corpi idrici.

Allegato 2.3.2 all'Elaborato 2.3 parte II: Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua naturali principali.

Elaborato 2.4: Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'inquinamento da sostanze pericolose nel bacino del fiume Po (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5).

Elaborato 3: Repertorio Aree Protette (art. 117 e allegato 9 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006; art. 6 e allegato IV della Direttiva 2000/60/CE) - Stato, elenco degli obiettivi, analisi delle pressioni (Aggiornamento cap. 7 Report art. 5).

Elaborato 4: Mappa delle reti di monitoraggio (istituite ai fini dell'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 8 e dell'allegato V della Direttiva 2000/60/CE) e rappresen-

tazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Elaborato 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee (art. 73 del decreto legislativo n. 152/2006; art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE).

Elaborato 6: Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico (Allegato 10 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006; art. 5 e Allegato III della Direttiva 2000/60/CE).

Allegato 6.1 all'Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.

Allegato 6.2 all'Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE - Attività integrative.

Elaborato 7: Programma di misure adottate a norma dell'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'art. 4 della medesima Direttiva.

Allegato 7.1 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Italia e in bacino del Po.

Allegato 7.2 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Piemonte.

Allegato 7.3 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Lombardia.

Allegato 7.4 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Liguria.

Allegato 7.5 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Valle d'Aosta.

Allegato 7.6 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Emilia-Romagna e porzione Toscana.

Allegato 7.7 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Veneto.

Allegato 7.8 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Provincia Autonoma di Trento.

Allegato 7.9 all'Elaborato 7: Elenco delle misure specifiche del Piano di Gestione.

Allegato 7.10 all'Elaborato 7: Elenco delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano.

Elaborato 8: Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche.

Elaborato 9: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.

Allegato 9.1 all'Elaborato 9: Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano - versione aggiornata al 30 giugno 2009.

Allegato 9.2 all'Elaborato 9: Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po – versione post-consultazione.

Allegato 9.3 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni - Forum di Informazione pubblica: programma e documentazione presentata.

Allegato 9.4 all'Elaborato 9: Consultazione - Incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.

Allegato 9.5 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici: programmi e resoconti.

Allegato 9.6 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici: contributi.

Allegato 9.7 all'Elaborato 9: Partecipazione pubblica: mappa dei soggetti coinvolti.

Allegato 9.8 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni - Forum di Informazione pubblica settembre-ottobre 2009: programmi e documentazione presentata.

Allegato 9.9 all'Elaborato 9 Consultazione - Forum di informazione pubblica e incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.

Allegato 9.10 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici ottobre - novembre 2009: programma e resoconti.

Allegato 9.11 all'Elaborato 9: Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del Progetto di Piano di Gestione.

Allegato 9.12 all'Elaborato 9: Parere sul Rapporto Ambientale da parte della commissione VAS.

Elaborato 10: Elenco delle autorità competenti.

Elaborato 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'art. 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE - in particolare, dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'art. 11, paragrafo 3, lettere *g)* e *i)* della Direttiva, e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, conformemente all'art. 8 e all'allegato V della Direttiva.

Elaborato 12: Atlante cartografico del Piano di Gestione.

Elaborato 13: Schede monografiche di sintesi del Piano relative ai principali sottobacini del distretto idrografico padano.

Elaborato 14: Documenti tecnici di riferimento.

Elaborato 15: Modifiche ed integrazioni agli elaborati del Piano di Gestione a seguito delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione.

Art. 5.

Riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione

1. Il Piano di Gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

2. L'Autorità di bacino del fiume Po provvede a coordinare l'integrazione degli elaborati del Piano di Gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere motivato di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché agli impegni di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

3. Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano di Gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà avvenire in collaborazione con l'Autorità Competente ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere pubblicati dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) man mano che saranno ultimati e costituiranno parte integrante del Piano di Gestione.

Art. 6.

Criteri generali di attuazione del Piano di Gestione

1. Le attività poste in essere per dare attuazione al Piano di Gestione e, in particolare, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Elaborato 5 del Piano, devono essere coerenti, in ogni caso con i principi stabiliti dalle disposizioni dell'art. 73 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.

2. In particolare, oltre agli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici ed alle finalità di risanamento degli stessi, le attività di cui al primo comma devono, in ogni caso, perseguire l'obiettivo di impedire l'ulteriore deterioramento e di proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico come previsto dall'art. 73 comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione delle misure indicate nell'Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività di cui ai commi precedenti devono conformarsi ai criteri ed agli indirizzi operativi di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente deliberazione.

4. Per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano degli strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume ed i contratti di lago.

Art. 7.

Pubblicazione del Piano di Gestione e trasmissione alla Commissione europea

1. Il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po è pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) ed è disponibile presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po. Detto Piano sarà inoltre trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto.

2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dell'adozione della presente Deliberazione è data altresì notizia sui Bollettini Ufficiali delle Regioni comprese nel Distretto e della Provincia Autonoma di Trento.

3. Sono, inoltre, resi pubblici entro il giorno della pubblicazione della presente Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo):

la dichiarazione di sintesi prevista all'art. 17 comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo n. 152/2006;

le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Il Piano di Gestione adottato con la presente Deliberazione viene trasmesso dall'Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all'art. 15 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 8.

Effetti dell'adozione del Piano di Gestione

1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo.

2. Dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente, i soggetti pubblici di cui al medesimo comma sono altresì tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 65, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 9.

Norma finale

1. Le disposizioni regionali in materia di tutela e uso sostenibile delle risorse idriche vigenti alla data di adozione del Piano di Gestione coerenti con le previsioni dello stesso continuano a dispiegare i loro effetti.

10A04030

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNITEL DI MILANO

Modificazioni allo statuto

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2010, delibera, per l'approvazione degli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modificazioni allo Statuto di Ateneo di cui all'allegato alla presente.

ALLEGATO

Art. 1
Istituzione e Denominazione

1.1 E' istituita l'"Università Telematica San Raffaele Roma" non statale legalmente riconosciuta (originariamente istituita nel Comune di Milano con denominazione "Università Telematica Internazionale Unitel", di seguito denominata Università).
1.2 L'Università ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonché del
presente Statuto.
1.3 L'Università non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
1.4 L'Università e' promossa dalla società UNITEL srl che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento.

Art. 2
Sedi

2.1 L'Università ha sede legale a Roma, in via di Val Cannuta, 247 e una sede periferica in Milano, Via Fantoli 16, 15

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti.

Art. 3
Finalità

3.1. La Universita' nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 deIla Costituzione italiana che garantisce "a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli" in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità,e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l' Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27, dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza è per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Università promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
3.3. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.
3.4. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 4
Titoli di studio

4.1 L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) dottorato di ricerca;
d) master universitario di primo e secondo livello.
4.2 L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.3 L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.

Art. 5
Patrimonio e mezzi finanziari

5.1 L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da:
a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei
contributi e diritti a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 6
Organi dell'Università

6.1 Sono organi centrali dell'Università:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Rettore;
d) il Senato Accademico;
e) il Nucleo di Valutazione interno;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i Consigli di Facoltà;
b) i Consigli di Corso di studio;
c) i Dipartimenti.

Art. 7
Consiglio di Amministrazione - Composizione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
a) il Presidente dell'Assemblea dei Soci di UNITEL srl o suo delegato;
b) cinque rappresentanti designati dall'UNITEL srl;
c) il Rettore;
d) il Direttore Generale.

7.2 Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'.
7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
7.5 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica.
7.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.

Art. 8
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'UNITEL srl.
8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.
8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si puo' tenere con le modalita' predette ed indicare con precisione i luoghi presso i quali e' attivo il collegamento.
8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore **Generale**, con voto consultivo.
8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 9
Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.
9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'.

9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:
I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi;
II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche;
III) deliberare i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo;
IV) nominare il Rettore;
V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;
VI) nominare il Direttore Generale, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;
VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';
X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;
XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;
XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del Preside di Facolta' e delle altre cariche istituzionali;
XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico e secondo le norme vigenti;
XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato Accademico;
XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati;
XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali;
XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'Universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;
XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto;
XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente
Statuto.

Art. 10
Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.
10.2 Il Presidente, in particolare:
I) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 11
Vice Presidente

11.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12
Rettore

12.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto.
12.2 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Universita' ovvero fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
12.3 Il Rettore:
I) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;
II) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta';
III) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale;
IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
IX) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti;
X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
12.4 Il Rettore puo' nominare, tra i professori di prima fascia dell'Universita', un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al Pro Rettore puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.

Art. 13
Direttore Generale

13.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal Consiglio di Amministrazione.
13.2 La direzione della struttura amministrativa e' affidata al Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
13.3 Il Direttore Generale:
I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
II) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;
IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Senato Accademico

14.1 Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) dai Presidi delle Facolta'.
14.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato Accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside.
14.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore **Generale** dell'Universita'.
14.4 Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
14.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
14.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico:
I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;
III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove Facolta' e di nuovi corsi di studio;
VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita';
IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
14.7 Il Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 15
Facolta'

15.1 Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli di studio conferiti dall'Universita', nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca.
15.2 Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta';
c) i Consigli di Corso di Laurea.
15.3 Gli organi della Facolta' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.
15.4 Il Consiglio di Facolta' si compone del Preside, che lo presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' stessa e di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso
di studi, eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla Facolta', in conformita' alle prescrizioni di regolamento.
15.5 Alle sedute del Consiglio di Facolta' possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, i professori che abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'Universita', o di altre Universita', coloro che siano titolari
di insegnamenti ed altri esperti.
15.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate dal membro piu' giovane di carica tra i Professori di ruolo dell'Universita'.
15.7 Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 16
Competenze del Consiglio di Facolta'

16.1 Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo.
16.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze:
I) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo Statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
II) predisporre e approvare le proposte di sviluppo delle Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
III) programmare e organizzare le attivita' didattiche nel rispetto delle liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
IV) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo;
V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati;
VI) formulare proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa ;
VII) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
VIII) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 17
Preside di Facolta'

17.1 Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
17.2 Il Preside:
I) rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta';
II) convoca e presiede il Consiglio di Facolta';

III) assicura il regolare svolgimento dell'attivita' didattica della Facolta';
IV) e' membro di diritto del Senato Accademico;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
17.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle Facolta', puo' nominare tra i professori di ruolo un Vice Preside, con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18
Dipartimenti

18.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica.
18.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.
18.3 Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento.
18.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.

Art. 19
Laboratori e Centri di Ricerca

19.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.
19.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
19.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20
Biblioteca

20.1 La Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema.
20.2 La gestione della Biblioteca e' affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.
20.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Personale tecnico-amministrativo

21.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
21.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore Generale dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi
servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato

Art. 22
Personale docente

22.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, da Ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di contratti di diritto privato.
22.2 Possono essere proposti per la nomina di Professori a contratto Professori di ruolo in altre Università o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
22.3 Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a Docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
22.4Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
22.5 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.

Art. 23
Ruoli organici dei Professori

23.1 Il ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due fasce:
a) Professori di prima fascia;
b) Professori di seconda fascia.
23.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati,
sentito il Senato Accademico.
23.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita' statali.

Art. 24
Stato giuridico del personale docente

24.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali.

Art. 25
Nucleo di Valutazione di Ateneo

25.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
25.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri; i componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
25.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore.
25.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo.

Art. 26
Collegio dei Revisori dei Conti

26.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilita'. Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
26.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.
26.3 Il Consiglio di amministrazione nomina i membri del Collegio dei Revisori che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 27
Diritto allo studio

27.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.
27.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.
27.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Art. 28
Devoluzione del patrimonio

28.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente all'UNITEL srl , o ad altro Ente da quest'ultima indicato.

Art. 29
Rinvio

29.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Art.30
Comitato Tecnico organizzatore

30.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Senato Accademico ed al Consiglio di Facolta' sono esercitate, per un periodo non superiore a cinque anni, da un apposito Comitato Tecnico Organizzatore costituito da professori di ruolo per un massimo di sei componenti.
30.2 Il Rettore assolve alle funzioni di Presidente, e gli altri membri del Comitato Tecnico Organizzatore sono designati e nominati dall'UNITEL srl.
30.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Tecnico Organizzatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle Facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche.
30.4 Il Comitato Tecnico Organizzatore cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli Ordinari Organi previsti dal presente Statuto.

10A04318

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, si rende noto che con provvedimento del 19 marzo 2010 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 136 PU già assegnato all'impresa «Saba Design S.A.S. di Cervenakova Anna», con sede nel comune di 61121 Pesaro (PU) - via Sabbatini n.11, Codice fiscale n. 02235740418.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

10A04020

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Felison"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2010).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna della pag. 58 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Estratto determinazione AIC/N/T n. 688 del 12 *maggio* 2010», leggasi: «Estratto determinazione AIC/N/T n. 688 del 12 *marzo* 2010.».

10A04359

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-082) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.